

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1502

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore ROVEDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1995

Insindacabilità delle opinioni dei parlamentari espresse
nell'esercizio delle loro funzioni in comizi ed altre attività
connesse con la funzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione recita: «I membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Nonostante la chiarezza della norma è successo e succede che la magistratura intervenga su opinioni espresse fuori dall'aula, in comizi, in incontri pubblici. È anche accaduto che la magistratura abbia voluto sentire il parlamentare quale *persona informata* sul testo di interrogazioni effettuate nell'esercizio del mandato parlamentare.

Qualcuno già avanza l'ipotesi che si sia largheggiato in fiducia nel modificare l'articolo 68 della Costituzione rinunciando all'immunità parlamentare che, quando era attiva, si opponeva alle suddette sorprendenti richieste del potere giudiziario.

Il proponente ritiene invece che bene si è fatto ad abolire un istituto che aveva dato luogo ad abusi da parte dei parlamentari, occorre però far fronte ai tentativi di prevaricazione nei confronti di questi ultimi, tentativi che potrebbero essere mossi da fini politici di supplenza non previsti dal nostro ordinamento, anche se negli ultimi tempi sono stati tollerati.

Quindi a giudizio del proponente, è necessario estendere chiaramente gli effetti del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione a tutta l'attività del parlamentare, chiarendo che essa non è limitata all'Aula come parrebbero ritenere, per prassi di comodo, certi ambienti giudiziari.

La presente legge tende a puntualizzare questa interpretazione, per altro già facilmente deducibile dal disposto della Carta proprio all'articolo 68, primo comma, purchè lo si legga con animo sereno.

L'effettiva difficoltà potrebbe nascere dallo stabilire i confini fra l'attività parlamentare e quella privata, ma occorre considerare che, durante il mandato, spazio per una attività realmente privata ne esiste poco. Ancora sembra corretto ricordare che proprio tutte quelle situazioni che portano alla pubblicizzazione del pensiero del parlamentare evidenziando l'esistenza di un possibile reato di opinione, fanno parte di quella attività che per un rappresentante del popolo, certamente uomo pubblico, è prevista fra i suoi incarichi istituzionali.

Nè sembra corretto che, cessato il mandato per fine della legislatura, chi ha agito in rappresentanza del popolo possa essere richiesto di rispondere del pensiero a suo tempo manifestato.

Non sembra invece particolarmente rilevante la richiesta di testimonianza come *persona informata*, in quanto la forma di pubblicizzazione dei fatti, o dei possibili fatti, da parte del parlamentare possono renderlo estraneo *a priori* escludendo appunto la condizione di «*persona informata*». Sta, a nostro avviso, al parlamentare presentare le sue richieste in forma opportuna ed inoppugnabile.

Una chiarificazione normativa sembra per altro opportuna anche a questo riguardo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Reati di opinione,
non perseguibilità, segreto)*

1. I membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

2. I parlamentari esercitano le loro funzioni in tutte le circostanze in cui operano ed in particolare: nell'attività parlamentare istituzionale, nelle assemblee, negli incontri pubblici, nelle pubblicazioni, nei contatti con gli organi di informazione, con i singoli cittadini, con gli enti pubblici e privati, con gli altri poteri dello Stato e in ogni altra attività comunque riconducibile all'assolvimento del mandato di rappresentanza.

3. I parlamentari non sono tenuti a rivelare, neppure dopo la fine del mandato, le notizie o le fonti di esse, su cui si basano le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

